CAMERA DEI DEPUTATI N. 1467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVADEI, CAPPELLI, AMODEO, ANDÒ, BALESTRACCI, BALZARDI, CAPRIA, CARLOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA, EBNER, GIADRESCO, RAVAGLIA, SALADINO, SATANASSI, ZAMBON, BORTOLANI, CRISTOFORI, SANESE, TANTALO, ZARRO

Presentata il 4 marzo 1980

Istituzione di un albo professionale degli agrotecnici

Onorevoli Colleghi! — Nell'accingerci ad il·lustrare questa proposta di legge ci sembra doveroso soffermarci su di un punto peculiare di questo testo, il punto riguardante la sua compilazione, che tiene conto dell'apporto degli studenti di molti Istituti di Stato per l'agricoltura italiani, riuniti, per l'occasione in Consorzio.

Ma per sviscerare bene i motivi che hanno portato a questo, alla compilazione di questo testo, è necessario svolgere una breve, quanto indispensabile analisi storica.

Sino al 1969 esistevano in Italia degli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura, formati da un solo biennio professionale, al termine del quale lo studente acquisiva una qualifica professionale.

In questo tipo di Istituti venivano insegnate materie prettamente professionali,

attinenti all'agricoltura, come l'uso dei mezzi meccanici, per fare un esempio, accompagnate ad una infarinatura di materie non professionali e di cultura generale.

Con legge 27 ottobre 1969, n. 754, venivano istituiti presso codesti Istituti, dei corsi sperimentali triennali, detti di post-qualifica, che portavano a cinque anni la durata complessiva degli studi; al termine di questo periodo gli studenti avrebbero dovuto sostenere un esame di Stato, che avrebbe sancito la maturità.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, questi corsi venivano ulteriormente disciplinati. Con il diploma che otteneva al termine dell'esame di Stato, l'agrotecnico poteva liberamente accedere all'Università, entrare nelle carriere di concetto della pubblica ammi-

nistrazione, poteva, addirittura svolgere insegnamento (sia pur con precisi limiti) nella scuola media secondaria di secondo grado. La già citata legge 27 ottobre 1969, n. 754, definiva poi (articolo 3, primo comma) il diploma di agrotecnico « equipollente a quello che si otteneva presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo... » (e cioè gli Istituti tecnici agrari). Ne conseguiva che i diplomi degli Istituti professionali e di quelli tecnici agrari possedevano, e possiedono tuttora, un uguale efficacia ai fini del mondo del lavoro e dell'inserimento produttivo dei rispettivi diplomati.

Siccome i diplomandi degli Istituti tecnici agrari godono della possibilità di iscriversi all'Albo professionale speciale, quello dei periti agrari, e di vedere tutelata, in questo modo, la loro professionalità, questa strada fu anche tentata dai primi agrotecnici diplomati.

Purtroppo gli agrotecnici si videro respingere le loro domande di ammissione all'Albo, con la solita motivazione: per i Collegi dei periti agrari il « titolo di studio di agrotecnico non è adeguato ai fini dell'iscrizione ».

Invano fu l'appello alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 (che sanciva l'equipollenza) ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, dell'anno successivo che ribadiva (annessa tabella H) questa eguaglianza; vano fu anche il ricorso che alcuni agrotecnici fecero presso il Consiglio del Collegio nazionale periti agrari, che respinse tali ricorsi.

In merito ai corsi per agrotecnico c'era da considerare un altro elemento; questi, infatti, furono istituti « ...in via sperimentale... e sino alla riforma della scuola media superiore » (come testualmente recita la legge istitutiva), inoltre la medesima legge istitutiva delle Commissioni che avrebbero dovuto esaminare e valutare i risultati della « sperimentazione », per decidere se continuarla o meno, ancorava il numero di questi corsi post-qualifica al numero di trecentocinquanta, comprensivo, non solo dei corsi per gli Istituti professionali agrari, ma anche di tutti i corsi

per tutti gli altri Istituti professionali per il commercio, l'industria, eccetera.

Appare evidente lo scopo di creare un numero limitato, nel tempo e come quantità, di corsi speciali, a carattere, dun que, sperimentale, da mantenere in vita, con carattere di provvisorietà, il meno possibile, e cioè sino alla riforma della scuola media secondaria di secondo grado, che, agli occhi del legislatore doveva apparire, in quel periodo, imminente; dopo di che i corsi post-qualifica avrebbero avuto una collocazione quanto mai precisa e definita.

Era altrettanto evidente, l'intenzione di far durare il meno possibile, o, perlomeno, entro limiti accettabili la durata della sperimentalità dei corsi stessi, per non creare eccessivo nocumento ai frequentanti che, fino a quando gli stessi fossero rimasti sperimentali, non avrebbero avuto adeguate garanzie di futura riconferma della figura dell'agrotecnico.

Ma un conto sono le ipotesi ed un altro la realtà delle cose.

La riforma della scuola, da quegli anni, è slittata sino ai tempi nostri mentre il numero dei 350 corsi è stato scardinato.

I trienni sperimentali ebbero una larga diffusione e, con l'aumentare di questi, si ebbe pure un massiccio aumento degli studenti. Si sono avuti così, nel 1975-1976, le prese di coscienza degli studenti interessati per la loro condizione. E questa condizione non era, a voler ben guardare, delle più felici.

Dopo aver studiato cinque anni, come la maggioranza dei loro colleghi, vedevano svilire il sacrificio di quel periodo di studio, e si vedevano assegnato un diploma (quello di agrotecnico), che derivava da un corso di studi « sperimentale » e cioè che poteva anche essere abolito; questi diplomati, per farla breve, erano i figli di un esperimento che lo Stato non riteneva ancora concluso, e il tragico, e se si vuole, il farsesco, è che questo « esperimento incompiuto » si trascina da ben dieci anni!

Qualsiasi datore di lavoro preferiva e preferisce, indipendentemente dalla preparazione o capacità, un perito agrario ad un agrotecnico perché, perlomeno, il primo

vede tutelata dall'Albo la propria professionalità.

All'agrotecnico diplomato non rimane, allora, che cercare un lavoro diverso da quello per il quale ha studiato, oppure ingrossare l'esercito di chi si iscrive all'Università, di chi si parcheggia per qualche anno, in attesa di un insperato colpo di fortuna che gli procuri un lavoro.

È chiaro che una situazione di questo tipo sarebbe umiliante per chiunque.

Inoltre questa condizione generale, di per se stessa assurda e frustrante, viene resa ancor più pesante da certe specifiche realtà locali, basta pensare al Meridione, dove pure sono diffusissimi gli IPSA, dove le possibilità di lavoro sono infinitesimamente minori che non nel Settentrione.

Ecco allora che questo stato di disagio diventa prima rabbia e poi esasperazione, ovunque, all'interno degli IPSA, si registrano forme di protesta che mirano a sensibilizzare le forme politiche e di governo sui problemi degli studenti.

Purtroppo, bisogna onestamente riconoscerlo, c'è stato da parte della classe politica una insensibilità su questa materia che ha espresso malcontento degli studenti ed è sfociata nelle prime sporadiche occupazioni di scuole (1975-1976), occupazioni che divengono generalizzate nel 1977.

Di qui la presente proposta di legge.

Essa si prefigge due soli scopi:

a) dare una stabile funzione e collocazione ai diplomati dei corsi post-qualifica (in attesa della riforma della scuola) abolendo il titolo « sperimentale ». Gli studenti e i diplomati di questi corsi potranno così avere la certezza di non essere più delle « cavie » di esperimenti più grandi di loro, ma di avere un loro stabile ruolo.

È per questo che, insieme a questo provvedimento la legge istituisce:

b) un Albo che, finalmente, tuteli la professionalità di questi diplomati.

Alcune obiezioni possono derivare dal fatto che questa legge incide su due settori (scuola e libere professioni) che da tempo devono essere riformati.

Ma pur auspicando caldamente la riforma della scuola media secondaria di secondo grado, ed anche una riorganizzazione del settore della libera professione, è da domandarci quanto passerà ancora da oggi alla riforma di questi settori, e se sia giusto che sino ad allora gli studenti di questi Istituti debbano rimanere eterni discriminati, gli studenti di serie « C » della scuola italiana, anche se è da dire che altre scuole professionali, con minore diffusione numerica delle loro, sono nelle medesime condizioni.

Per questo auspichiamo un sollecito iter della presente proposta di legge poiché è anche evidente che se le legittime richieste non venissero, in qualche modo, soddisfatte, la tensione latente all'interno degli Istituti molto probabilmente esploderebbe, e questa volta, dopo anni di attesa, le possibili forme di lotta potrebbero essere incontrollabili per chiunque.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il titolo di agrotecnico spetta a coloro i quali abbiano superato l'esame di Stato presso un istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

È altresì abolito il titolo « sperimentale » dei corsi post-qualifica, istituiti con legge 27 ottobre 1969, n. 754, e disposti con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, presso i già citati istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

Con l'entrata in vigore della presente legge i corsi di cui al precedente comma perdono il carattere di provvisorietà e divengono stabili.

ART. 2.

Presso ogni Ordine degli agrotecnici è costituito l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione.

In detto Albo sono iscritti gli agrotecnici residenti nella provincia.

Art. 3.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina degli iscritti sono affidate al Consiglio dell'ordine.

Il Consiglio risulta formato da 5 membri effettivi, più due supplenti, se gli iscritti non superano il numero di cento; da sette membri effettivi, più due supplenti, se il numero degli iscritti è compreso fra centouno e cinquecento; da nove membri effettivi, più due supplenti, se il numero degli iscritti supera cinquecento.

I membri del Consiglio ed i supplenti devono essere iscritti all'Albo e vengono eletti dall'Assemblea degli iscritti, a maggioranza dei voti, tramite votazione segreta con schede contenenti un numero di pre-

ferenze uguali a quello dei componenti da eleggere.

Il Consiglio, supplenti compresi, dura in carica due anni con possibilità di rielezione.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Consiglio deve eleggere un Presidente ed un segretario con funzioni di tesoreria, le decisioni del Consiglio sono valide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede l'assemblea; in caso di sua indisponibilità, totale o parziale, la presidenza spetta al consigliere più anziano.

Il presidente è comunque tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiede la maggioranza del Consiglio ovvero un quarto degli iscritti.

Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno degli iscritti, ed in seconda convocazione con il numero dei presenti; le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.

L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata quindici giorni prima della data cui esso scade; contro i risultati delle elezioni ogni iscritto potrà fare ricorso al Consiglio del Collegio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 4.

È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un Consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici, che viene eletto dai singoli Consigli dei collegi provinciali.

I membri del Consiglio nazionale sono in numero di dieci, più tre supplenti, e vengono scelti fra i componenti dei Consigli provinciali, durano in carica due anni con possibilità di rieleggibilità.

Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'intero Ordine nazionale, esso convoca e presiede il Consiglio, in caso di parità il suo voto vale doppio.

Il presidente deve anche convocare la assemblea dei Consigli provinciali almeno 15 giorni prima dello scadere della validità del Consiglio nazionale, onde poter effettuare nuove elezioni.

I membri del Consiglio nazionale sono eletti con voto segreto, a maggioranza dei voti, tramite schede contenenti un numero di preferenze uguali a quelle dei componenti da eleggere.

Il presidente è comunque obbligato a convocare il Consiglio nazionale qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti di esso.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti, e le sue riunioni sono valide quando siano presenti le metà più uno dei suoi componenti.

È compito del Consiglio nazionale:

- a) la tenuta dell'Albo;
- b) curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di agrotecnico e l'esercizio abusivo della professione;
- c) compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste;
- d) determinare ed esigere un contributo annuo da ogni Consiglio provinciale, contributo proporzionato al numero dei soci.

ART. 5.

Per poter esercitare l'attività di agrotecnico è necessario essere iscritti all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

- b) godere dei diritti civili, non aver riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore ai cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;
- c) essere in possesso del diploma di agrotecnico.

ART. 6.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere indirizzata al Consiglio dell'Ordine della provincia di cui l'aspirante risiede.

La domanda deve essere presentata su carta da bollo e accompagnata dai seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- e) certificato generale del casellario giudiziale;
- f) diploma di agrotecnico o copia autenticata di esso.

Tutti i documenti dalla lettera a) alla lettera e) devono essere di data non anteriore a mesi tre.

ART. 7.

Gli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'Albo, ma, qualora sia consentito il conferimento di speciali incarichi, questi potranno essere loro accordati, pur non essendo essi iscritti all'Albo.

L'iscrizione all'Albo, per gli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici cui questo atto è consentito, non può, in nessun caso, costituire titolo di merito riguardo la loro carriera nella pubblica amministrazione.

Art. 8.

L'iscrizione all'Albo ha effetto su tutto il territorio della Repubblica; nessuna persona può essere contemporaneamente iscritta a più di un Albo, ma è consentito, avendone i titoli idonei, il passaggio da un Albo ad un altro, con cancellazione dal primo al momento della iscrizione al secondo.

Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto un attestato che certifica l'avvenuta iscrizione.

ART. 9.

L'Albo deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali a cui l'Albo si niferisce, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura della provincia medesima ed alla segreteria del Consiglio nazionale.

Queste comunicazioni sono di competenza dei rispettivi Consigli provinciali.

ART. 10.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio del collegio provinciale competente.

La cancellazione può avvenire per i seguenti motivi:

- a) su domanda o per avvenute dimissioni della persona interessata;
- b) d'ufficio, per perdita del godimento dei diritti civili, per perdita della cittadinanza, per trasferimento in altro Albo, qualora l'iscritto abbia subìto una condanna detentiva tale che impedirebbe la sua iscrizione all'Albo;
 - c) per avvenute sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal Consiglio nei confronti degli iscritti, qualora questi abbiano commesso abusi e mancanze nell'esercizio della professione.

Queste sanzioni sono:

- 1) il richiamo;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici;
 - 3) la radiazione dall'Albo.

La richiesta di giudizio disciplinare nei confronti di un iscritto all'Albo può essere promossa dal Consiglio su richiesta di parte oppure d'ufficio.

Il presidente del Consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'incolpato, riferisce al Consiglio che decide se si debba procedere o meno.

In caso affermativo spetta al presidente nominare un relatore, fissare la data della seduta per la discussione del caso ed informare l'incolpato almeno dieci giorni prima, affinché possa presentarsi personalmente per porre le sue ragioni, o ne invii memoria scritta.

Nel giorno fissato per la discussione il Consiglio, ascoltate le parti, adotta le eventuali sanzioni disciplinari; nel caso l'incolpato non faccia pervenire memoria, né si presenti, si procede egualmente in sua assenza.

Verso gli iscritti che abbiano subìto condanne detentive inferiori a cinque anni, ovvero verso coloro che sia stato spiccato mandato di cattura, il Consiglio, a seconda delle circostanze, può applicare la sospensione o la radiazione dall'Albo. Agli uffici di cui all'articolo 9 vengono trasmesse tutte le eventuali misure disciplinari messe in atto.

ART. 11.

La persona che è stata radiata dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano cadute le motivazioni che hanno portato alla sua cancellazione, ripresentando una nuova domanda e corredandola con tutti i certificati occorrenti.

Quando la cancellazione sia avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla otte-

nuta riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale.

Se la cancellazione è avvenuta d'ufficio a seguito di una condanna penale diversa da quella indicata al comma precedente, oppure quando questa è avvenuta a seguito di un provvedimento disciplinare, per motivi diversi da quelli sino ad ora indicati, la riammissione all'Albo può essere chiesta solo dopo che sono trascorsi mesi ventiquattro dal momento della cancellazione.

Le decisioni dei Consigli in merito all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo, nonché riguardo ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

È sempre ammesso il ricorso gerarchico avverso queste decisioni, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio del Collegio nazionale degli agrotecnici.

Contro le decisioni di questo organo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, presso la Corte di cassazione.

ART. 12.

Sono di spettanza della professione di agrotecnico:

- a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
- b) la direzione e l'amministrazione di medie aziende agrarie;
- c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi, ed alle piccole e medie aziende;
- d) l'assistenza ai contratti agrari e nelle pratiche di mutui fondiari e di credito agrario;
- e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;
- f) i giudizi di convenienza economica e tecnica per i miglioramenti agrari e le trasformazioni fondiarie:
- g) la valutazione dei danni alle colture, la stima delle scorte vive e morte;
- h) i rilevamenti statistici agrari, la elaborazione dei piani agricoli di zona e dei piani colturali.

ART. 13.

Spetta al Consiglio provinciale dell'Ordine:

- a) la tenuta dell'Albo:
- b) curare che siani repressi l'uso abusivo del titolo di agrotecnico e l'esercizio abusivo della professione;
- c) determinare ed esigere annualmente un contributo da ogni iscritto, contributo che deve essere identico per tutti i Collegi provinciali della nazione, e, per questo motivo, dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Contro i soci morosi i Consigli provinciali aprono provvedimenti disciplinari.

ART. 14.

I Consigli provinciali, come pure il Consiglio nazionale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, che la esercita direttamente oppure tramite i procuratori generali presso le Corti di appello ed i procuratori della Repubblica.

I Consigli possono essere sciolti nel caso non ottemperino agli obblighi di legge o persistano nel violarla, ovvero per altri gravi motivi e qualora non siano in grado di funzionare regolarmente.

Le attribuzioni del Consiglio sciolto sono esercitate da un Commisario nominato dal Ministero di grazia e giustizia che si occuperà degli affari correnti ed indirà, il più presto possibile, le elezioni di un nuovo Consiglio.

ART. 15.

Il Presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agrotecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presen-

tato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale periodo, ed entro trenta giorni da questo, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i Consigli dell'Ordine; sino all'emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi in questa legge.